

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 166/CSA (2015/2016)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 127CSA– RIUNIONE DEL 6 MAGGIO 2016

#### I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Dott. Gabriele De Sanctis - Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO A.S. CITTADELLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2016 INFLITTA AL SIG. STEFANO MARCHETTI SEGUITO GARA CITTADELLA/ PORDENONE DEL 18.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 19.4.2016)

L'A.S. Cittadella S.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento in epigrafe, deducendo la natura non offensiva dell'espressione ascritta al sig. Stefano Marchetti, l'eccessività della sanzione inflitta, rispetto a situazioni similari trattate in passato da codesto Organo di Giustizia Sportiva e da ultimo, ha invocato l'applicazione di circostanze attenuanti.

Il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova ed i fatti ivi descritti non possono essere messi in discussione. E' peraltro la stessa reclamante che non ha inteso discutere i fatti nel loro accadimento storico, per come riferiti e descritti dall'arbitro di gara, avendo la stessa inteso solo contestare l'eccessiva afflittività della pena comminata e la sproporzione della stessa, rispetto ad altri accadimenti simili, sanzionati con pene minori.

Fatte queste doverose premesse, La Corte è ben in grado di valutare la portata dell'espressione proferita e la stessa non può ritenersi una semplice protesta, ancorchè vigorosa, ma comporta un fortissimo connotato offensivo nei confronti del direttore di gara. Ritiene però di valutare positivamente il riconoscimento del grave errore commesso da parte del dirigente, il pentimento per lo stesso, anche manifestato pubblicamente ed in ogni caso l'eccessiva afflittività della pena, parametrando la stessa a casi simili già decisi. Per i dedotti elementi, cumulativamente valutati, si ritiene di contenere la sanzione nei termini di cui in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S. Cittadella di Cittadella (Padova), riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Stefano Marchetti fino a tutto il 31.5.2016.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO A.S.D. AVEZZANO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISERNIA/ AVEZZANO DEL 16.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 132 del 18.04.2016), in relazione alla gara del Campionato Serie D Girone F Isernia Football Club/Avezzano Calcio S.r.l. svoltasi il 17.04.2016 e terminata col risultato di 2-1, comminava alla squadra ospitata l'ammenda di € 1.200,00 "per avere al termine della gara alcuni propri sostenitori in campo avverso rivolto all'Arbitro ed ai suoi Assistenti espressioni ingiuriose e minacciose, facendo altresì oggetto i medesimi del lancio di sputi senza attingerli".

Nel reclamo presentato, la A.S.D. Avezzano ritiene ingiusto il provvedimento perché questo sarebbe diretto a sanzionare il comportamento di soggetti invero non riconducibili a tifosi della Società, i quali ultimi erano posizionati “nella tribuna opposta dove la terna arbitrale ha fatto rientro negli spogliatoi (circa 50 mt. in linea d’aria).

La reclamante chiede conclusivamente la revoca della sanzione.

Rileva al riguardo questa Corte che dal referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata, risulta che l’esiguo numero (4) di tifosi dell’Avezzano - e quindi facilmente individuabili, anche in ragione dell’esito della gara che era terminata con la vittoria dell’Isernia - hanno rivolto alla terna arbitrale espressioni gravemente ingiuriose e minacciose.

Le considerazioni svolte nel ricorso, per un verso non pertinenti e per un altro non risolutive, non appaiono idonee a superare le suddette risultanze.

Pertanto, il Collegio respinge il ricorso ritenendo equa la sanzione comminata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Avezzano Calcio S.r.l. di Avezzano (Aquila).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO AOSTA CALCIO 511 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AOSTA CALCIO 511 ASD/CLD CARMAGNOLA DEL 17.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 701 del 19.4.2016)**

Il Giudice Sportivo presso la LND Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 701 del 19.04.2016), in relazione alla gara di Play out Serie A2 Calcio a 5 Aosta Calcio 511/CLD Carmagnola svoltasi il 16.04.2016 e terminata col risultato di 3-4, comminava alla squadra ospitante l’ammenda di € 2.000,00 “perché propri sostenitori, all’inizio della gara esprimevano uno striscione dal contenuto offensivo nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. Altri sostenitori nel corso dell’incontro, in evidente stato di alterazione alcolico dovuto al consumo di numerose lattine e bottiglie di birra, esplodono petardi all’interno della tensostruttura e fuochi d’artificio a fine gara, senza arrecare danni a persone o cose”.

Nel reclamo presentato, la Soc. Aosta Calcio 511, premesso che la gara si è svolta in un “contesto non intimidatorio ma di festa”, afferma che i fatti accaduti non sono classificabili come gravi poiché: lo striscione esposto era non offensivo bensì ironicamente riferito a due avversari già conosciuti; il consumo di birra è stato solo di circa 20 lattine e i petardi e i fuochi d’artificio (rectius fumogeni) erano di portata limitata.

La reclamante chiede conclusivamente l’annullamento o la riduzione dell’ammenda.

Il reclamo va parzialmente accolto.

Ritiene al riguardo questa Corte che la decisione impugnata vada confermata per quanto riguarda sia la presenza sugli spalti di bottiglie e lattine di birra, poi consumata, come si evince dal referto del Commissario di Campo, sia l’esplosione di materiale pirotecnico per di più avvenuto all’interno di un ambiente chiuso come la tensostruttura. La decisione va invece riformata per quel che concerne l’esposizione dello striscione. Invero la scritta apparsa su quest’ultimo (“bentornati conigli”) anzitutto è stata impropriamente riportata nel suddetto referto arbitrale alla voce “espressioni di scritte di discriminazione e/o oscene e/o minacce”, non comportando detta scritta offesa, denigrazione o insulto per i motivi indicati nell’art. 11 comma 1 C.G.S.. Inoltre il termine “coniglio”, a parte la spiegazione datane dalla reclamante, non appare né minaccioso né oltraggioso, ma solo riferibile, nell’uso comune, a persona solamente paurosa.

Pertanto, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, stima equo contenere l’ammenda nella misura di € 1.500,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Aosta Calcio 511 A.S.D. di Aosta, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/LUPA ROMA DEL 16.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 19.4.2016)

Il Savona F.B.C S.r.l. propone reclamo avverso il provvedimento in epigrafe, affidando le sue doglianze a due autonomi motivi:

- 1) la sperequazione sanzionatoria
- 2) la lesione del principio di proporzionalità della sanzione

Il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova ed i fatti ivi descritti non possono essere messi in discussione. E' peraltro la stessa reclamante che non ha inteso discutere i fatti nel loro accadimento storico, per come riferiti e descritti dall'arbitro di gara, avendo inteso solo contestare l'eccessiva afflittività della pena comminata e la sproporzione della stessa, rispetto ad altri accadimenti simili, sanzionati con pene minori. La Corte ritiene di dover censurare il comportamento antisportivo rilevato dall'arbitro, perché la seconda rete della squadra reclamante è stata segnata al sedicesimo minuto del secondo e dal detto minuto, i raccattapalle hanno smesso di svolgere correttamente il loro compito, facendo mancare un servizio importante per il corretto svolgimento della partita, protrattosi per ben 32 minuti, incluso il tempo di recupero.

Non si è certamente trattato di un fatto occasionale, ma deliberatamente reiterato, che si è protratto anche dopo il formale richiamo che l'arbitro ha rivolto dapprima al capitano della squadra, estendendolo poi anche al dirigente accompagnatore ufficiale sig. Papa.

Non è dato rinvenire in atti qualsivoglia prova in ordine ai provvedimenti assunti dalla squadra ospitante dopo il formale richiamo dell'arbitro, ne alcuna circostanza è stata neanche allegata al riguardo.

Ciononostante, raffrontando il caso in esame con altri simili decisi in passato, si rileva in effetti l'eccessiva afflittività della sanzione, che si ritiene di ridurre nell'entità di cui in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Savona F.B.C. S.r.l. di Savona, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Prof. Paolo Tartaglia - Componenti;  
Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**5. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GAUTIERI CARMINE SEGUITO GARA LATINA/VIRTUS ENTELLA DEL 24.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016)

La U.S. Latina Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra Latina Calcio e Virtus Entella del 24.4.2016, ha comminato la squalifica per 2 giornate effettive di gara all'allenatore Sig. Gautieri Carmine “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, con atteggiamento intimidatorio, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere in via principale la riduzione della squalifica ad una sola giornata effettiva di gara o, in subordine, ad una giornata effettiva di gara convertendo la seconda in una ammenda proporzionata ad una limitata gravità del fatto la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare ha sostenuto che il comportamento del Gautieri non sarebbe stato intimidatorio e che lo steso si sarebbe limitato a proferire frasi irraguardose. La ricorrente ha altresì

richiamato precedenti decisioni del Giudice Sportivo riferite ad altri allenatori in cui sarebbero state comminate sanzioni più lievi per episodi analoghi.

La Corte ritiene che la sanzione da comminare al Gautieri più congrua e proporzionata al fatto risulti essere quella di una giornata effettiva di gara e dell'ammenda di € 5.000,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S. Latina Calcio di Latina, ridetermina la sanzione infliggendo al sig. Gautieri Carmine la squalifica di 1 giornata effettiva di gara e € 5.000,00 di ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARIGA MCDONALD SEGUITO GARA LATINA/VIRTUS ENTELLA DEL 24.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016)

La U.S. Latina Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra Latina Calcio e Virtus Entella del 24.4.2016, ha comminato la squalifica per 5 gare effettive al calciatore Mariga Mcdonald “per avere, al 49’ del secondo tempo, a giuoco fermo, stretto con particolare vigoria la mano destra dell’Arbitro causandogli una escoriazione con fuoriuscita di sangue e per avergli contestualmente rivolto epiteti insultanti”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica a due giornate di gara o, in subordine, a due giornate di gara convertendo la terza in una ammenda o, in estremo subordine, a tre giornate effettive di gara la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare ha sostenuto che il calciatore Mariga non si è avvicinato all’Arbitro limitandosi a proferire una frase irrispettosa nei confronti del Direttore di gara e che tale svolgersi degli eventi sarebbe comprovato dalle foto allegate al ricorso.

All’udienza la ricorrente ha ribadito tali affermazioni e il calciatore Mariga ha ammesso di aver soltanto rivolto espressioni offensive all’Arbitro.

La Corte ha ritenuto di interpellare telefonicamente il Direttore di gara chiedendogli chiarimenti in ordine allo svolgimento degli eventi ed egli ha confermato quanto contenuto nel referto. La Corte ritiene pertanto che vi sia piena prova del comportamento irrispettoso nei confronti dell’Arbitro tenuto dal calciatore Mariga, ma che l’ulteriore comportamento consistente nella stretta di mano allo stesso vada definito come irrispettoso non essendovi certezza dell’intento violento del calciatore.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’Arbitro, in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S. Latina Calcio di Latina, riduce la squalifica inflitta al calciatore Mariga Mcdonald a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., G.A. BUBI MERANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GUERRA PEDRO SEGUITO GARA BUBI MERANO/FUTSAL APRUTINO C5 DEL 23.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 721 del 27.04.2016)

La A.S.D. G.A. Bubi Merano ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio A5 pubblicata sul Com. Uff. n. 721 del 27.4.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra A.S.D. G.A. Bubi Merano e Futsal Aprutino C5 del 23.4.2016, ha comminato al calciatore Guerra Pedro la squalifica per 3 gare “per grave atto di violenza in azione di gioco nei confronti di un avversario”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione a due giornate effettive di gara irrogata dal Giudice Sportivo ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che si è trattato di una reazione ad una provocazione da parte del giocatore avversario durante una azione di gioco e che a seguito della testata al volto ricevuta il calciatore avversario riprendeva senza conseguenze la gara portandola a termine.

Il ricorso va respinto in quanto il comportamento posto in essere dal calciatore Guerra Pedro va configurato come violento e pertanto appare congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo in linea con ciò che è previsto dall'art. 19 comma 4 C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società G.A. Bubi Merano Calcio a 5 di Merano (Bolzano).

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **III COLLEGIO**

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

#### **8. RICORSO A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. QUITADAMO GABRIELE SEGUITO GARA PORDENONE CALCIO/CUNEO 1905 DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 26.4.2016)**

Al 48° del secondo tempo, della gara Pordenone/Cuneo disputata il 24.04.2016, il calciatore Gabriele Quitadamo numero 19 della società Cuneo “.....entrava in scivolata su un avversario con il piede a martello sgambettandolo .....” l'arbitro specificava che ciò sarebbe avvenuto “...in maniera violenta...”.

Il giocatore sgambettato avrebbe poi lasciato il campo

L'arbitro espelleva il Quitadamo ed il Giudice Sportivo presso la Lega Pro, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 163/DIV del 26.04.2016, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Cuneo chiedendo il riesame delle circostanze che avevano portato all'espulsione prima ed alla squalifica dopo. Secondo la reclamante la questione andava inquadrata in una diversa prospettiva alla luce del fatto che il calciatore Quitadamo, nel contendere il pallone ad un avversario effettivamente lo sgambettava.

Si sarebbe trattato però di un mero sgambetto quindi di un fallo di gioco ordinario senza connotati di violenza alcuna.

Nell'impugnazione, si contestava poi la circostanza – riferita dall'arbitro - che il giocatore sgambettato era poi stato sostituito in quanto, in realtà, era diverso il giocatore della società Pordenone che era uscito dal campo; avendo ripreso regolarmente il gioco il n. 3 che aveva subito il fallo.

In buona sostanza, secondo l'impugnazione, la reale dinamica dei fatti apparirebbe affatto diversa e in conclusione veniva chiesta una riduzione della sanzione ritenuta di giustizia.

Ciò posto le prospettate censure meritano parziale accoglimento.

Così come si evince da una lettura, orientata, combinata ed integrata del referto dell'arbitro, è fondata la prospettata rivalutazione degli accadimenti.

Ed infatti dall'esame del referto dell'arbitro emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Quitadamo ha effettivamente sgambettato un avversario entrando in scivolata.

Lo sgambetto è un normale fallo di gioco e non può essere confuso con un atto violento.

È altrettanto vero che un normale fallo di gioco può avere connotati affatto peculiari come quelli descritti dall'arbitro che costituiscono circostanza sicuramente aggravante del mero fallo e che giustificano quindi sia l'espulsione che la successiva squalifica quando il fallo appunto trasmoda oltre la normale azione di gioco avendo connotati particolarmente duri ovvero violenti.

Così ricostruita la fattispecie concreta - che palesa una circostanza aggravante costituita dal connotato violento del semplice sgambetto – si ritiene equo la rideterminazione della sanzione

rideterminata in n. 2 gg di squalifica ex art 19, comma 4 lett. a, non potendo costituire parametro base quello preso a riferimento per la condotta violenta bensì quello per la condotta antisportiva.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Quitadamo Gabriele a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**9. RICORSO S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOVI NICOLAS SEGUITO GARA UNION ARZIGNANOCHIAMPO/ CORREGGESE CALCIO 1948 DEL 24.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016)

Al 48° del secondo tempo, della gara Arzignano/Correggese disputata il 24.04.2016, il calciatore Bovi Nicolas numero 9 della società Correggese a “*giuoco fermo*” spingeva , poggiandogli le mani sul petto , un giocatore avversario facendolo cadere a terra .

L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016 , lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Correggese chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore Bovi non colpiva l’avversario volontariamente al petto ma effettuava il movimento solo per allontanare l’avversario medesimo che gli si era avvicinato con fare apparentemente minaccioso.

In buona sostanza, secondo l’impugnazione, la reale dinamica dei fatti apparirebbe affatto diversa con la necessità di una rivalutazione degli accadimenti anche in considerazione del fatto che il calciatore avrebbe tenuto un comportamento non violento.

Ciò posto le prospettate censure meritano accoglimento.

Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, che il calciatore Bovi ebbe meramente a spintonare l’avversario.

Dal referto stesso non emergono infatti peculiari connotati utili a qualificare la condotta in termini particolarmente gravi o significativi altrimenti l’arbitro stesso- essendo i fatti stessi avvenuti sotto la sua diretta visione e percezione - li avrebbe opportunamente segnalati e stigmatizzati

Una più puntuale ricostruzione di quanto percepito dall’arbitro nel suo esclusivo compito di valutazione della fattispecie agonistico-sportiva porta così ad escludere una azione dai connotati violenti.

Conseguenzialmente le doglianze della società possono essere accolte e la sanzione – così come richiesto nell’impugnazione – ridotta a 2 giornate di squalifica

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società S.S.D. Correggese Calcio 1948 a.r.l. di Correggio (Reggio Emilia), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bovi Nicolas a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 23 giugno 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio